

## **TI\_GERICHTE 32.2003.15 vom 10. Dezember 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-12-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2003.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2003.15)

FR: TI\_GERICHTE 32.2003.15 du 10 décembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 32.2003.15 del 10 dicembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 8**

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA A livello fisico risultano chiare in special modo per attività fisiche pesanti dove è richiesto il sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10-15 Kg, nonché movimenti ripetuti di flessione - estensione del tronco, oppure movimenti eseguiti in posizione inergonomiche per il rachide. Sul piano psicologico e mentale, le limitazioni si riferiscono all'incapacità di sopportare ed elaborare situazioni di stress, di aumentata tensione, di conflitto, ecc.. Si tratta come ben noto di un particolare circolo vizioso, nel quale l'ansia e la tensione endopsichica portano a aumentato tono muscolare e contratture, posture rigide, con aumento del disturbo algico il quale a sua volta, porta ad ulteriormente aumentare la tensione muscolare e così via. Per questi motivi riteniamo che l'attività attuale (assistente di cura presso una casa per anziani) non sia praticabile nella misura del 100%, bensì, limitati ad un massimo del 50% (4-5 ore il giorno). Questa limitazione della capacità lavorativa risulta, come attestato dai medici curanti, a partire dall'01.04.2000. Per quanto invece riguarda l'ambiente di lavoro dell'A. dobbiamo ammettere che non abbiamo argomenti per ritenere che non sia in grado di sopportare gli attuali disturbi psichici che ella presenta." (...) (Doc AI \_ pag 11) In attività leggere adeguate che non richiedono sforzi pesanti e/o ripetuti per la colonna vertebrale, non soggette a tensioni e stress o conflitti sul posto di lavoro, la capacità al lavoro è stata invece quantificata nella misura dell'80% (cfr. doc. AI \_ pag. 11). 2.8. Primo oggetto di contestazione è l'applicazione, da parte dell'UAI, del metodo ordinario (cfr. consid. 2.5) per determinare l'incapacità al guadagno dell'assicurata. Come detto al consid. 2.6, nel caso in cui i redditi di riferimento ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI sono difficilmente o impossibili da accertare, la valutazione del grado d'invalidità degli indipendenti viene eseguita in applicazione del cosiddetto metodo straordinario, ovvero sulla base delle ripercussioni economiche dovute alle limitazioni delle singole attività che compongono l'occupazione lucrativa indipendente. Rettamente nella risposta di causa l'UAI rileva che l'applicazione di questo metodo presuppone che l'assicurato continui ad esercitare un'attività lucrativa a titolo indipendente. Infatti, il paragone viene fatto tra le varie mansioni componenti l'attività indipendente svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute (cfr. Pratique VSI 1998 pag. 121, cfr. anche; STCA 4 settembre 2003 nella causa A.B., inc. 32.2002.155; STCA 29 agosto 2002 nella causa F.P., inc. 32.2002.36, cfr. in particolare STCA 30 agosto 2000 nella causa W.F. consid. 2.6, inc. 32.1999.131). Vero che nel DTF 128 V 29 citato dalla ricorrente, il TFA ha applicato il metodo straordinario, ma è altrettanto vero che in quel caso l'assicurato gestiva un proprio salone di parrucchiere dal 1964, quindi

anche dopo l'insorgenza del danno alla salute. Anche nella STFA inedita 20 agosto 2001 (I 204/01), parimenti menzionata nel ricorso, l'assicurato aveva continuato, seppur per un breve lasso di termine, l'attività di architetto indipendente. Nel caso in esame, invece, a seguito del danno alla salute, la ricorrente ha chiuso il proprio salone di parrucchiera (doc. AI \_). L'amministrazione ha quindi correttamente applicato il metodo ordinario. 2.9. \_\_\_\_\_ contesta altresì la determinazione del reddito da valido. L'UAI l'ha determinato sulla base dei redditi relativi ai bienni fiscali 1999 – 2002 di sette avviati parrucchieri, senza dipendenti, attivi nel \_\_\_\_\_ giungendo ad una media di fr. 36'857.—. Dai dati fiscali si deduce, oltre al reddito medio aziendale (quindi al netto delle spese), anche l'anno di nascita del lavoratore (sub numero di controllo). Inoltre, nei citati atti l'amministrazione ha anche indicato l'anno di avviamento dell'attività indipendente (doc. AI \_). L'assicurata, invece, ha sostenuto un importo di fr. 65'000.—, facendo riferimento al salario mensile lordo medio di fr. 4'401.-- di una parrucchiera nell'età compresa tra i 30 e 39 anni (la ricorrente è nata nel 1972) riferito al 2001, dato statistico fornito dalla Cassa di compensazione dei parrucchieri, il quale aumentato del 20%, secondo le indicazioni della medesima cassa, corrisponde al guadagno medio di un parrucchiere indipendente (cfr. doc. AI \_). 2.9.1. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l'assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l'inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c). Se nel caso concreto non è possibile quantificare l'ipotetico reddito che l'assicurato avrebbe potuto percepire senza l'invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d'esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02). Per quel che concerne invece la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall'UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000). 2.9.2. Ritornando al caso in esame, nella risposta di causa l'amministrazione rettamente ha indicato le difficoltà per poter accertare concretamente l'ipotetico guadagno che l'assicurata avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute. L'interessata ha infatti esercitato per poco tempo la sua professione di parrucchiera indipendente. Aperto il salone nel marzo 1992, in aprile e ottobre 1993 essa ha subito due distinti incidenti, percependo per i diversi periodi di inabilità lavorativa (totale e parziale) delle indennità giornaliere sino a tutto il 1994 (doc. AI \_). Nel maggio 1995 ha definitivamente cessato la sua attività (doc. AI \_). Essendo i dati contabili relativi a questo breve periodo poco indicativi, - generalmente i primissimi anni d'avviamento di un'attività indipendente gli utili sono bassi -, gli stessi non consentono di procedere ad una proiezione economica affidabile, ritenuto anche il grande lasso di tempo trascorso dalla chiusura del salone di parrucchiera. Pertanto, in difetto di precisi dati economici relativi alla condizione professionale della ricorrente, occorre fare riferimento ad altre indicazioni. Vero che la soluzione prospettata dall'UAI (media fiscale di sette parrucchieri indipendenti nel \_\_\_\_\_) di un reddito medio di fr. 36'857.— corrisponde grossomodo al salario minimo annuo (fr. 36'400) di un parrucchiere diplomato previsto dal relativo contratto collettivo di lavoro (fr. 2'800.— al mese, considerata l'eventuale tredicesima, cfr. doc. \_; al riguardo nella sentenza inedita 27 marzo 2000 in re P. (I 218/99) il TFA ha ritenuto irrilevante che il guadagno ipotetico di un parrucchiere indipendente valutato dall'amministrazione fosse inferiore ai salari minimi del contratto di categoria dipendendo infatti il risultato aziendale dalla congiuntura, dalla professionalità e dal rendimento del titolare del salone). Ma è altrettanto vero che il metodo scelto dall'UAI è più conforme alla realtà del Canton Ticino, poiché i dati forniti dalla Cassa di compensazione dei parrucchieri si riferiscono alle medie salariali nazionali, notoriamente più alti dei corrispettivi ticinesi. I risultati fiscali presi dall'amministrazione sono invece precisi, essendo riferiti a parrucchieri indipendenti, senza personale, attivi da diversi anni nel \_\_\_\_\_, ciò che in concreto corrisponde meglio alla configurazione professionale della ricorrente. Nel gravame l'assicurata ha sostenuto di aver interpellato telefonicamente l'autorità fiscale secondo cui i redditi di parrucchieri indipendenti in Ticino vanno da un minimo di fr. 35'000 ad un massimo di ca. fr. 150'000.— (cfr. ricorso pag. 6). Tuttavia, questi dati, ad esempio, non differenziano la tipologia dell'azienda (con o senza dipendenti) e non sono altrettanto precisi come lo è invece l'accertamento esperito dall'UAI. Vero che, come detto al consid. 2.9.1, per determinare il reddito ipotetico di un indipendente non ci si può basare unicamente sui profitti di un'azienda simile. Nel caso esaminato dal TFA si trattava tuttavia di un dato economico relativo ad una sola azienda che non rispecchiava comunque la situazione concreta dell'assicurato (RCC 1981 pag. 40). Nella fattispecie in esame, invece, siccome la dettagliata ed affidabile indagine fiscale, eseguita dal consulente su diverse imprese simili a quella della ricorrente, rispecchia la realtà economica presente nel nostro Cantone, nonché il profilo professionale dell'assicurata, la stessa va confermata. Di conseguenza, dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 36'857.— con quello da invalido, non contestato, di fr. 27'425,75, il grado d'incapacità al guadagno risulta essere del 25,5% ( $36'857 - 27'425,75 \times 100 : 36'857$ ). Alla luce delle considerazioni che precedono, è pertanto ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che (per lo meno) sino all'emanazione del querelato provvedimento (cfr. consid. 2.5 in fine), l'assicurata non ha presentato un'incapacità al guadagno di grado pensionabile. In queste circostanze, la decisione amministrativa va confermata e il ricorso respinto .

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.